



DIREZIONE SANITÀ - REGIONE ABRUZZO
Commissione Regionale del Farmaco

(D.G.R 663/2007)

PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI

edizione giugno 2011

Segreteria scientifica e redazione
Servizio Assistenza Farmaceutica
Centro di Informazione Indipendente sui Medicinali
Via Conte di Ruvo, 74
Direzione Politiche della Salute
65127 Pescara
ciim@regione.abruzzo.it

Coordinatore Gruppo di Lavoro
Dr. Michele Zito – Responsabile U.V.A.
U.O. di Clinica Geriatrica della ASL Lanciano-Vasto-Chieti

INTRODUZIONE E CRITERI DI RIFERIMENTO PER LA ELABORAZIONE DEL PTR PER RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI (R.S.A.)

La Regione Abruzzo al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 8 della L. 405/2001 ha adottato con D.G.R. n. il Prontuario Terapeutico Regionale per RSA. Quest'ultimo è stato predisposto dalla Commissione Regionale del Farmaco avvalendosi del gruppo di lavoro appositamente istituito. Il Prontuario Terapeutico Regionale per le RSA, elaborato sulla base del Prontuario Terapeutico Regionale, mediante una scelta di principi attivi presenti nello stesso sulla scorta delle comuni patologie che interessano gli ospiti di dette strutture.

Dal punto di vista dell'approvvigionamento ed erogazione, i farmaci inseriti in prontuario sono stati divisi in tre categorie, identificabili con tre diversi codici di contrassegno: 1, 2 e 3. Attualmente, sulla base delle recenti normative che hanno portato alla riclassificazione dei farmaci analgesici stupefacenti e alla riclassificazione dei farmaci H (determinazione AIFA del 13.01.2010), possiamo distinguere:

1) Sono i farmaci che devono obbligatoriamente costituire la dotazione minima dell'armadio farmaceutico della struttura ed i cui costi sono a carico della stessa – dunque compresi nelle tariffe – (**Codice di contrassegno: 1**). Per tali farmaci si è ritenuto indicare il principio attivo per ciascuna categoria. Rientra in tale categoria l'**ossigeno gassoso, classificato quale specialità medicinale dalla vigente Farmacopea, che obbligatoriamente deve essere detenuto dalle strutture, con oneri a carico delle stesse.**

2) farmaci di cui la struttura si deve approvvigionare esclusivamente presso la farmacia ospedaliera della ASL territorialmente competente (**Codice di contrassegno: 2**); per tali farmaci si è ritenuto - laddove siano presenti classi omogenee - non indicare il principio attivo, lasciando la possibilità alla farmacia ospedaliera di addivenire alla consegna del farmaco presente nel magazzino e a disposizione al momento della richiesta. In tale categoria sono compresi:

- a) farmaci H (RR, H-RNR, H-RRL, H-RNRL; H-RMS, H-USPL);
- b) farmaci del PHT ;
- c) farmaci iniettabili (tranne quelli di uso consolidato che devono far parte dell'armadio farmaceutico obbligatorio della R.S.A.);
- d) farmaci di fascia A e di fascia C non ricompresi in quelli con codice di contrassegno 1.
- e) farmaci analgesici stupefacenti di cui alla tabella II sezione D;

I farmaci di cui al precedente elenco sono erogati dalla farmacia ospedaliera alla RSA previa:

- ✓ convenzione stipulata tra la ASL competente per territorio e la struttura interessata esclusivamente qualora trattasi di struttura non pubblica ;
- ✓ presentazione di prescrizione medica redatta su apposita modulistica regionale e/o su ricettario SSN corredata di piano terapeutico, scheda di monitoraggio o richiesta motivata regionale, ove richiesto.

3) farmaci stupefacenti di cui alle tab. II sez. A, B e C il cui approvvigionamento deve essere effettuato con ricetta a ricalco (RMS) o con ricetta S.S.N. attraverso le farmacie territoriali convenzionate o attraverso le farmacie ospedaliere – solo se espressamente previsto dalla convenzione tra RSA e ASL (**Codice di contrassegno: 3**).

4) le farmacie ospedaliere sono tenute:

- ✓ a garantire l'erogazione dei farmaci di cui la medesima è temporaneamente sprovvista approvvigionandosi dalla distribuzione intermedia. A tal fine le AA.SS.LL. sono tenute a stipulare appositi accordi con la stessa;
- ✓ a garantire - in casi eccezionali e previa compilazione della richiesta per singolo paziente, debitamente motivata - l'erogazione dei farmaci non presenti nel Prontuario R.S.A.

Si precisa inoltre che:

- ✓ la prescrizione degli antipsicotici atipici deve necessariamente essere corredata dalla Scheda di Monitoraggio correttamente compilata, siccome previsto a livello nazionale;
- ✓ i farmaci H-osp non possono – allo stato e per i vincoli della normativa in materia - che essere prescritti da medico esperto nel trattamento di quella determinata patologia ed utilizzati esclusivamente all'interno delle strutture ospedaliere (tranne alcune eccezioni, es. furosemide). In casi specifici è possibile continuare terapie di H Osp (es. antibiotici nota 56) iniziate in ospedale, previa compilazione del modulo di Richiesta Motivata;
- ✓ l'ossigeno liquido terapeutico può essere dispensato, con oneri a carico delle AA.SS.LL. e secondo modalità organizzative dalle stesse predisposte, solo su specifica prescrizione resa su ricettario SSN, corredata da Piano Terapeutico.

Requisiti R.S.A.

La RSA deve assicurare una corretta gestione dei farmaci ed essere dotata di:

- spazio ricezione materiale/registrazione;
- vano blindato o armadio antiscasso per la conservazione degli stupefacenti;
- locale con superficie dei pavimenti lavabile e disinfettabile fornito di arredi e attrezzature per il deposito e la conservazione dei medicinali, dei presidi medico-chirurgici, del materiale di medicazione e degli altri materiali di competenza.

La struttura nomina un medico coordinatore, responsabile della gestione e utilizzazione dei medicinali e dei prodotti sanitari, dalla prescrizione all'utilizzazione, **vigilando sull'intero processo.**

Sono sotto la sua diretta responsabilità:

- ✓ **controllo delle** scadenze dei medicinali;
- ✓ conservazione dei medicinali alla temperatura indicata in etichetta;
- ✓ tenuta dei medicinali in condizioni di sicurezza (stupefacenti chiusi a chiave);
- ✓ controllo delle scadenze e della conservazione del materiale sanitario e dei dispositivi medici secondo le condizioni riportate in etichetta;
- ✓ eliminazione dei medicinali scaduti e/o inutilizzabili